



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 88 DEL 26/08/2022

OGGETTO: MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARI 2022.

L'anno **2022** addì **26** del mese di **agosto** alle ore **10:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presente	Assente
1 Angelo MARASCO	Sindaco	Si	
2 Mariangela PRESTA	Vice Sindaco	Si	
3 Teresa DONATEO	Assessore	Si	
4 Gianluca ZURLO	Assessore	Si	
5 Francesco TAURINO	Assessore	Si	

Partecipa alla seduta SEGRETARIO COMUNALE **Giorgia VADACCA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli stessi e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- la Legge 25 febbraio 2022 n° 15, legge di conversione del Decreto- Legge 30 dicembre 2021 n° 228 che ha prorogato, al comma 5 - sexiedicesimo dell'articolo 3, l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;
- l'art. 43 comma 11 del decreto legge del 17/05/2022 n. 50 (Decreto aiuti) che recita *“All'articolo 3, comma 5 -quinquies , del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*”

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo

una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori elementi in merito alla predisposizione del PEF;

CONSIDERATO ancora che:

- l'articolo 1 della legge 147/2013 al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022 per un costo di € 1.349.413,00 così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n. 121 del 11/04/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2022 sono state approvate le Tariffe per la TARI 2022 e date indicazioni in merito alle agevolazioni;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2022, che :

- è stato applicato il nuovo metodo ARERA
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, al nucleo familiare ed in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTE le nuove tariffe della TARI 2022 relative alle utenze domestiche e non domestiche, elaborate sulla base del PEF 2022;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti che si sono propagati nel tempo, in particolare sulle UND (Utenze Non Domestiche) provocati dall'emergenza epidemiologica negli ultimi due anni vi è stata anche la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, le limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è opportuno intraprendere alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, del fatto che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni e ciò ha avuto ed ha ancora oggi ripercussioni;

- le azioni correttive che si intendono adottare, anche per l'anno corrente, hanno carattere eccezionale e straordinario e rispondono alla precisa finalità di ridurre, per quanto possibile, il prelievo tributario sulla TARI;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con il quale venne istituito il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e dato che, ai sensi di tale norma, il contributo assegnato al Comune di San Donaci fu pari ad € 86.484,82 di cui € 43.494,65 per le Utenze Non Domestiche e € 42.990,17 per le Utenze Domestiche, somme già contabilizzate in avanzo vincolato in seno al risultato di amministrazione 2020, approvato con D.C.C. n.19/2021 del 07/09/2021;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 ("Decreto Sostegni bis"), che prevede:

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
- i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;
- le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come attestate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

DATO ATTO che, per il succitato D.L. n. 73/2021 e per l'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, furono impegnate delle somme giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2021 da destinare alle agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO che già nel 2021 sono state riconosciute agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche che ne hanno fatto esplicita richiesta e che le somme messe a disposizione con la succitata Deliberazione non sono state tutte utilizzate lo scorso anno lasciando pertanto un residuo che può essere utilizzato a valere sulla bollettazione della prossima TARI 2022 ;

PRESO ATTO che la somma complessiva residua dall'anno precedente a disposizione per le agevolazioni sulla TARI per l'anno 2022, così come riportato nella succitata Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2022, è pari a € 89.413,89 così suddivisa:

- utenze domestiche : € 18.691,00 (art. 53 D.L. 73/2021) più € 19.000,00 (risparmi mutui MEF)
- utenze non domestiche : € 44.154,83 (avanzo vincolato rendiconto 2020) più € 7.568,06 (art. 6 D.L. 73/2021)

ATTESO che le riduzioni di che trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2022, sempre come conseguenza dei problemi causati nel tempo dall'emergenza sanitaria COVID-19 e degli effetti diretti ed indiretta della stessa;

VISTO il Verbale della II^a Commissione Consiliare Bilancio tenutasi in data 15/07/2022, con il quale si è dato atto delle misure agevolative e si è proposto la loro applicazione nel seguente modo:

- per le utenze domestiche le agevolazioni verranno distribuite ai soggetti aventi diritto, con ISEE familiare inferiore ad € 15.000,00, in percentuale alla loro partecipazione alla spesa totale e fino a concorrenza delle somme stanziare; tutte le utenze domestiche interessate alle agevolazioni di cui sopra dovranno presentare apposita richiesta entro il 30/09/2022 allegando l'ultimo modello ISEE, le agevolazioni verranno applicate sulla terza e quarta rata

rimodulando entrambe o solo la quarta rata in base all'importo riconosciuto e recapitando agli interessati relativi modelli F24 in sostituzione di quelli precedenti;

- per le utenze non domestiche, stante la nuova emergenza nazionale legata ai fenomeni geopolitici - economici internazionali con l'incremento dei prezzi di determinate fonti di approvvigionamento energetico, pertanto su tutta la catena di prezzo generata, le agevolazioni verranno distribuite su tutte le utenze non domestiche sulla base della loro partecipazione alla spesa totale e fino a concorrenza delle somme stanziato; tutte le utenze non domestiche non dovranno presentare alcun documento in quanto l'agevolazione verrà già indicata nell'avviso ordinario TARI 2022 e quindi i relativi F24 saranno già calcolati includendo la stessa;

CONSIDERATO, infine, che la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2022, stabilisce che la TARI 2022 sarà riscossa, tramite invio ai contribuenti dell'avviso di pagamento entro i mesi di luglio/agosto 2022 e che tale riscossione avverrà attraverso 4 rate con le seguenti scadenze:

- 1^a rata : 31/08/2022
- 2^a rata : 30/09/2022
- 3^a rata : 31/10/2022
- 4^a rata : 30/11/2022

oppure tramite il versamento della rata unica da effettuarsi entro il 31/08/2022;

PRESO ATTO che le attività di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento non sono potute avvenire prima a causa del periodo estivo e della chiusura della stamperia di riferimento con la presente Deliberazione si stabiliscono le nuove scadenze che sono:

- 1^a rata : 30/09/2022
- 2^a rata : 31/10/2022
- 3^a rata : 30/11/2022
- 4^a rata : 31/12/2022

oppure tramite il versamento della rata unica da effettuarsi entro il 30/09/2022 ;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE

1. **di confermare** che la somma complessiva residua dall'anno precedente che il Comune di San Donaci può mettere a disposizione per le agevolazioni sulla TARI per l'anno 2022, come riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2022, è pari a € 89.413,89 ed è così suddivisa:
 - utenze domestiche : € 18.691,00 (art. 53 D.L. 73/2021) più € 19.000,00 (risparmi mutui MEF);
 - utenze non domestiche : € 44.154,83 (avanzo vincolato rendiconto 2020) più € 7.568,06 (art. 6 D.L. 73/2021);
2. **di individuare** i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni TARI 2022 in favore delle utenze domestiche e non domestiche nel modo che segue:
 - per le utenze domestiche le agevolazioni verranno distribuite ai soggetti aventi diritto, con ISEE familiare inferiore ad € 15.000,00, in percentuale alla loro partecipazione alla spesa totale e fino a concorrenza delle somme stanziato; tutte le utenze domestiche interessate alle agevolazioni di cui sopra dovranno presentare apposita richiesta entro il 30/09/2022 allegando l'ultimo modello ISEE, le agevolazioni verranno applicate sulla terza e quarta rata rimodulando entrambe o solo la quarta rata in base all'importo riconosciuto e recapitando agli interessati relativi modelli F24 in sostituzione di quelli precedenti;

- per le utenze non domestiche, stante la nuova emergenza nazionale legata ai fenomeni geopolitici - economici internazionali con l'incremento dei prezzi di determinate fonti di approvvigionamento energetico, pertanto su tutta la catena di prezzo generata, le agevolazioni verranno distribuite su tutte le utenze non domestiche sulla base della loro partecipazione alla spesa totale e fino a concorrenza delle somme stanziare; tutte le utenze non domestiche non dovranno presentare alcun documento in quanto l'agevolazione verrà già indicata nell'avviso ordinario TARI 2022 e quindi i relativi F24 saranno già calcolati includendo la stessa;
3. **di dare atto** che a causa del periodo estivo e della chiusura della stamperia di riferimento con la presente Deliberazione si stabiliscono le nuove scadenze delle rate della TARI 2022 che sono:
 - 1^a rata : 30/09/2022
 - 2^a rata : 31/10/2022
 - 3^a rata : 30/11/2022
 - 4^a rata : 31/12/2022oppure tramite il versamento della rata unica da effettuarsi entro il 30/09/2022 ;
 4. **di dare indirizzo** al Responsabile dell'Ufficio Tributi ed al Responsabile dei Servizi Finanziari di procedere agli adempimenti susseguenti, ciascuno per quanto di propria competenza;
 5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL SINDACO
F.to dott. Angelo Marasco

Segretario Comunale
F.to Giorgia VADACCA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

- La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
 La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale
F.to Giorgia VADACCA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 26/08/2022 al 10/09/2022 (Rep. n. **989**), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 26/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgia VADACCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Donaci, 26/08/22
